

Pubblicato il 18/01/2022

N.00025_2022 REG.PROV.CAU.
N. 00025/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2022, proposto da:

- omississ, nella qualità di genitore del minore omississ;
- omississ, nella qualità di genitore del minore omississ;
- omississ, nella qualità di genitore del minore omississ;

- omississ, nella qualità di genitore della minore omississ;
- omississ, nella qualità di genitore della minore omississ
- omississ, nella qualità di genitore della minore omississ
- omississ, nella qualità di genitore della minore omississ
- omississ, nella qualità di genitore della minore omississ

- omississ, nella qualità di genitore della minore omississ,
rappresentati e difesi dagli avvocati omississ e omississ, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-..... omississ, nella qualità di genitore della minore omississ;
-..... omississ, nella qualità di genitore del minore omississ;
-..... omississ, nella qualità di genitore della minore omississ;
-..... omississ, nella qualità di genitore del minore omississ;
-..... omississ, nella qualità di genitore del minore omississ;
-..... omississ, nella qualità di genitore del minore omississ
rappresentati e difesi dall'avvocato omississ, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. omississ, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza contingibile ed urgente del 15 gennaio 2022 prot. n. 3 del Sindaco
f.f. di Reggio Calabria, con la quale è stata disposta la “sospensione delle attività
didattiche ed educative in presenza delle scuole pubbliche, paritarie e private di
ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio del comune di Reggio Calabria, dal 17
gennaio 2022 al 22 gennaio 2022 - proroga ordinanza sindacale 2/2022”, nonché
dell'ordinanza sindacale n. 2 del 7 gennaio 2022 del Sindaco f.f. di Reggio
Calabria, con la quale è stata disposta la “sospensione delle attività didattiche ed
educative in presenza delle scuole pubbliche, paritarie e/o private di ogni ordine e
grado, ricadenti nel territorio del comune di Reggio Calabria, dal 10 gennaio 2022
al 15 gennaio 2022”, antecedente necessario della ordinanza n. 3 del 15 gennaio
2022, di cui quest'ultima costituisce proroga.

Visto il ricorso, notificato il 16 gennaio 2022, e depositato, con i relativi allegati, il
successivo giorno 17;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la memoria di costituzione del Comune di Reggio Calabria del 18 gennaio 2022 e i documenti ad essa allegati;

Premesso che i ricorrenti si qualificano genitori di minori, studenti di scuole di diverso ordine e grado del Comune di Reggio Calabria, e gli atti impugnati, con i quali è stata disposta la sospensione (in atto sino al 22 gennaio p.v.) di tutte le attività scolastiche in presenza, sono stati adottati dal Sindaco f.f. di Reggio Calabria con espresso richiamo al comb. disp. degli artt. 32 L.n. 833/1978 e 50, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 a tutela della salute pubblica;

Rilevato che, per quanto riguarda lo svolgimento delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, ad oggi prorogato sino al 31 marzo 2022, valgono le seguenti disposizioni, sinteticamente richiamate nel ricorso in esame:

- l'art. 1 D.l. 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, che dispone, al comma 1, che *“nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, (...) l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”*, prevedendo comunque poi, al comma 4, che fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, *“i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”*;
- il D.l. 7 gennaio 2022, n. 1 che, sul presupposto della *“straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della*

diffusione del virus adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica" e di "rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus", ha dettato ulteriori disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale, fissando, all'art. 4, la disciplina della "gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", compresa la misura della didattica a distanza, e predisponendo, altresì, all'art. 5, "misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica";

Considerato che la normativa citata, di rango primario, disciplina in maniera specifica e capillare la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di garantire il loro espletamento in presenza e, nel contempo, di prevenire e contenere la diffusione del virus;

Ritenuto che il potere derogatorio dell'ordinario regime di didattica in presenza, riconosciuto anche ai Sindaci, presuppone necessariamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 L.n. 133/2021, la contemporanea sussistenza sia della c.d. "zona rossa", che della eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o elevata diffusione del virus proprio nella popolazione scolastica, condizioni che, nel caso di specie, non trovano concreto riscontro;

Ritenuto che sia, inoltre, da escludere quanto sostenuto dal Comune di Reggio Calabria nella propria memoria di costituzione, ossia che possa residuare spazio con riferimento alle attività didattiche ed educative per l'emanazione, da parte dei Sindaci, di ordinanze contingibili *ex art. 50 cit.*, che intendano regolare diversamente i medesimi settori di attività, posto che dette ordinanze, stante la loro natura "contingibile", hanno natura residuale e presuppongono, quindi, che non sia possibile individuare una diversa "regola" della fattispecie concreta;

Ritenuto, ulteriormente, che il provvedimento in esame, che neppure menziona la normativa nazionale vigente, non presenta peculiarità anche rispetto ai casi recentemente esaminati, in fase cautelare monocratica, presso altre sedi giudiziarie (v., tra gli altri, decr. TAR Napoli, V, nn. 19, 20, 26 e 95/2022; TAR Salerno, III, n.

7/2022; TAR Palermo, I, nn. 21 e 22/2022; TAR Catania, III, nn. 12, 13, 36/2022 e da ult. TAR Catanzaro, n. 14/2022), essendo l'ordinanza sindacale impugnata (in particolare la n. 3, di proroga, in atto vigente) motivata solo con riferimento: a) all'andamento dei ricoveri segnalato dalla direzione del GOM; b) alla difficoltà riscontrate nell'attivare ulteriori posti letto per carenza di personale (v. anche documenti depositati dalla difesa del Comune);

Considerato, infatti, che tali emergenze non appaiono idonee a derogare alle disposizioni di legge sopra richiamate e regolanti compiutamente il settore scolastico in costanza di emergenza pandemica, in particolare non potendo determinare la chiusura generalizzata di tutti gli istituti scolastici ricadenti nel territorio di riferimento (Comune di Reggio Calabria);

Ritenuto che la natura degli interessi che vengono in rilievo e la temporaneità dell'ordinanza impugnata (in astratto prorogabile, com'è già accaduto) integrano i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione dell'invocata tutela cautelare, dovendo la camera di consiglio essere fissata nel rispetto dei termini dilatori posti dall'art. 55 c.p.a., ricadenti oltre il termine di efficacia dell'ordinanza stessa;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende gli effetti dell'ordinanza sindacale n. 3 del 15 gennaio 2022.

Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del

minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Reggio Calabria, il giorno 18 gennaio 2022.

Il Presidente
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.